



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione in data 15.10.2021 n. 76

Settore Servizi Sociali
Piazza della Repubblica, 1 - 25122 Brescia
Tel. +39 030.297.7608
servizisociali@comune.brescia.it
servizisociali@pec.comune.brescia.it



Sommario

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti dell'Infanzia e Adolescenza.....	3
Articolo 2 - Nomina e durata.....	3
Articolo 3 - Attribuzioni del Garante.....	4
Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune.....	5
Articolo 5 - Strutture e personale	6
Articolo 6 - Rimborso spese.....	6
Articolo 7 - Entrata in vigore.....	6



Articolo 1 - Istituzione del Garante dei Diritti dell'Infanzia e Adolescenza

1. Nell'ambito del Comune di Brescia è istituito il Garante dei diritti dell'Infanzia e Adolescenza (di seguito denominato "Garante") con i compiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Nomina e durata

1. Il Consiglio Comunale nomina il Garante, scegliendolo fra persone con particolare competenza nel campo delle scienze giuridiche, psicologiche, sociali o pedagogiche, o nell'ambito delle unità d'offerta sociali, educative o dell'infanzia.
2. Il Garante dura in carica per cinque anni e opera in regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
3. Il Garante è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale quando riporta talune delle condanne previste dall'art. 10 del D.Lgs. 235/2012, nonché per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o gravi inadempimenti nei compiti affidati.
4. Il Garante è organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica, con l'esercizio della professione di avvocato in materia di diritto di famiglia e minorile, nonché con l'esercizio di funzioni di amministratore o dirigenziali di enti pubblici o privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché con l'incarico di amministratore o dirigente di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi da parte del Comune. È esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori comunali.
5. L'elezione del Garante ha luogo, a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale per le prime due votazioni, e a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso per le successive. Le prime due votazioni vengono effettuate nella stessa

Settore Servizi Sociali
Piazza della Repubblica, 1 - 25122 Brescia
Tel. +39 030.297.7608
servizisociali@comune.brescia.it
servizisociali@pec.comune.brescia.it



seduta, mentre le eventuali successive votazioni vengono effettuate in altra seduta.

Articolo 3 - Attribuzioni del Garante

1. Il Garante è Autorità indipendente che svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante comunale coopera e raccorda la propria attività con il Garante regionale e nazionale, nonché con altri eventuali Garanti istituiti a livello locale nel territorio di competenza del Tribunale per i minorenni di Brescia.
3. Le attribuzioni del Garante sono le seguenti:
 - a. vigila a livello cittadino sull'applicazione della Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 e delle altre Convenzioni Internazionali e delle norme di diritto interno adottate in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune di Brescia;
 - b. promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nella città di Brescia, nonché la diffusione di una cultura basata sull'importanza e centralità di tali diritti in ogni ambito, comprese iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti dei minori a partire dai servizi, progetti e iniziative del Comune di Brescia;
 - c. segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di nazionalità, etnia, religione e condizione economica;
 - d. segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, i fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;
 - e. collabora, in accordo con il sistema nazionale di istruzione cittadino e col settore diritto allo studio comunale, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico;
 - f. raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella

Settore Servizi Sociali

Piazza della Repubblica, 1 - 25122 Brescia

Tel. +39 030.297.7608

servizisociali@comune.brescia.it

servizisociali@pec.comune.brescia.it



- scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui gli stessi sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
- g. raccoglie le segnalazioni inerenti ai casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la responsabilità genitoriale;
 - h. collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate;
 - i. può interfacciarsi con le autorità giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Corte d'Appello) senza alcuna possibilità di intervenire nei procedimenti pendenti innanzi alle predette autorità;
 - j. può esprimere pareri non vincolanti sul Piano di Zona sociale e su altri atti a carattere generale che il Comune di Brescia adotta in materia di infanzia, adolescenza, famiglia ed in ogni altro atto di programmazione che preveda azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo delle persone in età evolutiva, e può indicare attività atte a favorire il benessere del minore, quali a mero titolo esemplificativo, lo sport, il tempo libero, la programmazione di natura urbanistica, per favorire una città a misura di bambino e minore adolescente;
 - k. può esprimere pareri non vincolanti su tutte le proposte di regolamenti e norme comunali nelle materie indicate al punto j) riguardanti i minorenni;
 - l. può visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia al fine di promuovere lo sviluppo del benessere degli stessi in tutti i contesti di vita;

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte, sui problemi insorti, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, presentando al Consiglio Comunale apposita relazione annuale.



2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3.

Articolo 5 - Strutture e personale

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'Area Servizi alla persona e istruzione.

Articolo 6 - Rimborso spese

1. L'incarico di Garante è a titolo gratuito fatto salvo il rimborso per le spese sostenute fino ad un massimo di € 1.500,00 a semestre.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione, corredata del Regolamento, all'Albo Pretorio.